

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2009, n. 074/Pres.

**Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Flora di interesse comunitario
Art. 3	Flora di interesse regionale
Art. 4	Quantitativi e modalità di raccolta della flora
Art. 5	Raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali
Art. 6	Deroghe per la raccolta di flora
Art. 7	Esclusioni
Art. 8	Diritti del proprietario del fondo
Art. 9	Fauna di interesse comunitario
Art. 10	Fauna di interesse regionale
Art. 11	Deroghe per la cattura di fauna
Art. 12	Disposizioni per il rilascio dei provvedimenti di deroga
Art. 13	Monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali
Art. 14	Vigilanza
Art. 15	Entrata in vigore
Allegato A	
Allegato B	
Allegato C	
Allegato D	
Allegato E	
Allegato F	
Allegato G	

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale di cui agli articoli 59, 60, 61 e 64 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in esecuzione dell'articolo 96 della medesima legge.

Art. 2  
*(Flora di interesse comunitario)*

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 9/2007, ai fini del presente regolamento l'allegato A elenca la flora spontanea di interesse comunitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e

compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), così come recepito nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.

### Art. 3

#### *(Flora di interesse regionale)*

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 9/2007 ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la flora spontanea di cui all'allegato B.

### Art. 4

#### *(Quantitativi e modalità di raccolta della flora)*

1. Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 9/2007, per le specie erbacee ed arbustive diverse da quelle di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e da quelle di interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di dieci assi fiorali, steli fioriferi o fruttiferi o di fronde se si tratta di felci, nonché di non più di un chilogrammo di muschio o licheni allo stato fresco. La raccolta delle specie erbacee ed arbustive alloctone non è soggetta a limitazione, fatti salvi i diritti di terzi.

2. La raccolta di quantitativi superiori a quelli indicati al comma 1 è consentita previa autorizzazione da richiedere secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.

3. La raccolta della flora è effettuata senza divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi e i bulbi.

4. Per le specie la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, ai dipendenti e collaboratori di enti scientifici, nonché agli insegnanti e studenti è permessa la raccolta di piante con apparato radicale per la costituzione di erbari e per determinazioni scientifiche, per un numero complessivo massimo giornaliero, per persona, di venti esemplari e per un massimo di due esemplari per specie.

5. I soggetti di cui al comma 4 che effettuano la raccolta sono muniti di una dichiarazione rilasciata dai rispettivi enti che attesta la necessità didattica o scientifica della raccolta.

6. Per le specie erbacee la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, la raccolta del seme è permessa sino al quantitativo giornaliero, per persona, di 30 grammi complessivi.

7. La raccolta di piante o parti di esse, effettuata conformemente alle modalità previste nel presente regolamento, non esime il raccoglitore verso i diritti di terzi.

#### Art. 5

##### *(Raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali)*

1. Nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali, è consentita la raccolta fino ad un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di un chilogrammo di piante o parti di esse appartenenti a ciascun genere o specie della flora spontanea di cui all'allegato C.

2. Il quantitativo massimo giornaliero, per persona, è di tre chilogrammi per i generi o le specie della flora spontanea di cui all'allegato D.

#### Art. 6

##### *(Deroghe per la raccolta di flora)*

1. Ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007 è consentita, previa autorizzazione, la raccolta delle specie di flora di interesse regionale di cui all'articolo 3 per un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di tre esemplari o parti degli stessi.

2. La raccolta di specie di flora di interesse regionale per un quantitativo superiore a quello indicato al comma 1 è consentita, previa autorizzazione, per motivi scientifici esclusivamente a Musei, Università, Centro nazionale delle ricerche od altri Enti pubblici o privati di ricerca.

3. La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata alla Provincia competente per territorio e contiene le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici e di residenza del richiedente, con recapito fax o e-mail;
- b) motivo della raccolta;
- c) specie e quantità interessate alla raccolta, con specifica dell'eventuale interesse a raccogliere solo alcune parti degli esemplari;
- d) località e periodo temporale in cui si intende effettuare la raccolta.

#### Art. 7

##### *(Esclusioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 9/2007, nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie vegetali oggetto del presente regolamento nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno, eserciti pratiche agro-pastorali.

#### Art. 8

##### *(Diritti del proprietario del fondo)*

1. Ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 9/2007, il proprietario del fondo o chi ne ha titolo legittimo, può vietare la raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale mediante l'apposizione di idonee tabelle, di dimensione non inferiore

a cm 21 x 29, recanti la scritta “RACCOLTA FLORA RISERVATA – L.R. 9/2007, art. 64”.

2. Le tabelle sono apposte almeno su ognuno dei vertici della proprietà, alla minima distanza consentita dalla linea di confine, ed a 150 metri una dall'altra o comunque ad una distanza tale da consentire di vedere almeno le due tabelle adiacenti.

3. La raccolta del seme è ammessa in qualsiasi quantità ai proprietari dei fondi o aventi titolo e loro delegati.

4. Fermo restando che nessuna limitazione è posta alle attività di sfalcio e pascolo, la raccolta selettiva delle specie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 9/2007 da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate è consentita unicamente per le specie di cui all'allegato E.

5. I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta adottati dal Direttore centrale competente in relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007, sono efficaci anche nelle aree a raccolta riservata.

6. Per la vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo o delle persone dallo stesso autorizzate, i soggetti rilasciano la documentazione attestante la provenienza, la specie e la quantità venduta.

#### Art. 9

##### *(Fauna di interesse comunitario)*

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 9/2007 e ai fini del presente regolamento, l'allegato F elenca la fauna di interesse comunitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, così come recepito nell'allegato D del DPR 357/1997 e successive modifiche.

#### Art. 10

##### *(Fauna di interesse regionale)*

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 9/2007 e ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la fauna selvatica di cui all'allegato G.

#### Art. 11

##### *(Deroghe per la cattura di fauna)*

1. I provvedimenti di deroga al regime di tutela della fauna di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9/2007, rilasciati per scopo scientifico o didattico, riguardano un numero definito di esemplari.

2. Non sono rilasciati provvedimenti di deroga per attività che comportano il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di sosta delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE o di interesse regionale di cui all'articolo 10.

3. Con il provvedimento di deroga sono autorizzati metodi selettivi di raccolta e cattura. Sono comunque inammissibili i metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché le modalità di trasporto di cui all'allegato VI della direttiva 92/43/CEE, recepito con l'allegato F del DPR 357/1997 e successive modifiche.

4. Gli animali oggetto di cattura in deroga sono, di norma, rilasciati nel medesimo ambiente in cui sono stati catturati e comunque compatibilmente con le loro esigenze ecologiche.

5. Le deroghe per motivi scientifici, rilasciate ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007, sono ammissibili per le specie o gruppi di specie di cui all'articolo 10 non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, unicamente nell'ambito di un programma di ricerca di cui siano dettagliatamente indicati i contenuti.

6. Le deroghe per motivi scientifici che riguardano le specie indicate all'allegato G, lettere c), d) ed f) sono rilasciate esclusivamente su richiesta di Musei, Università, Centro Nazionale delle ricerche o altri Enti pubblici o privati di ricerca, anche per conto dei collaboratori esterni accreditati.

7. Le deroghe per motivi scientifici che comportano la soppressione dell'animale non sono consentite per le specie o per le popolazioni delle quali sia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.

8. Le deroghe per motivi didattici sono ammissibili unicamente per la cattura delle specie di cui all'allegato G, lettere a), b) ed e), non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE.

9. La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata alla Provincia competente per territorio e contiene le seguenti indicazioni:

- a) nome, qualifica ed eventuale Ente di appartenenza del richiedente, con recapito fax o e-mail;
- b) breve descrizione del progetto di ricerca o dell'attività didattica, comprendente l'indicazione degli scopi e dei metodi, con particolare riferimento all'uso degli animali catturati;
- c) indicazione delle specie e del numero di individui che si intendono catturare;
- d) località e periodo in cui si intendono effettuare le catture;
- e) descrizione dei metodi e dei mezzi di cattura;
- f) indicazione della destinazione degli animali ed eventuale località e modalità di liberazione.

10. Nel rilascio delle autorizzazioni, le Province si attengono alle linee guida adottate dalla Regione relativamente ai monitoraggi della fauna.

#### Art. 12

##### *(Disposizioni per il rilascio dei provvedimenti di deroga)*

1. I provvedimenti di deroga, rilasciati dalla Provincia competente per territorio previa richiesta di autorizzazione, contengono gli elementi indicati all'articolo 6, comma 3, per la raccolta di flora ed all'articolo 11, comma 9, per la cattura di fauna.

2. L'autorizzazione ha una durata massima di dodici mesi e non esime dal rispetto dei diritti dei terzi.

3. I provvedimenti di deroga sono subordinati al rispetto delle norme e dei divieti vigenti nelle aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

4. La richiesta di autorizzazione ed il provvedimento di deroga sono prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo.

5. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, salvo sospensione dei termini.

6. Al fine di garantire il migliore espletamento dell'attività di vigilanza, una copia dell'autorizzazione emessa è tempestivamente inviata alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali.

7. Le autorizzazioni emesse per la raccolta delle specie officinali dalle Amministrazioni comunali ai sensi del Regio decreto 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali) sono inviate in copia alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali, ai fini dell'attività di vigilanza e dell'eventuale notifica di provvedimenti di limitazione o sospensione, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007.

8. I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta delle specie di flora, adottati dal Direttore centrale ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007, sono tempestivamente notificati alla Provincia interessata, la quale provvede a informare, anche via fax o e-mail, gli intestatari delle autorizzazioni in vigore.

#### Art. 13

##### *(Monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali)*

1. Al fine di attuare un sistema permanente di monitoraggio delle catture, ferimenti o uccisioni accidentali delle specie faunistiche di cui al presente regolamento, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del DPR 357/1997, il personale di vigilanza dipendente dal Corpo Forestale Regionale e dalle Province è autorizzato alla raccolta degli esemplari morti o feriti per cause accidentali e trasmette i relativi dati alla Direzione

Centrale risorse agricole, naturali e forestali. La Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio.

2. La Regione, nell'ambito del sistema di monitoraggio, può autorizzare alla raccolta degli esemplari di cui al comma 1 soggetti pubblici e privati ovvero coloro che operano nell'ambito di specifici progetti di monitoraggio coordinati dalla Regione, purchè accompagnati dal personale di vigilanza del Corpo forestale regionale o delle Province. Il provvedimento di autorizzazione individua altresì le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla Regione e la destinazione degli esemplari raccolti.

3. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento di un archivio informatico riportante i dati delle catture, ferimenti ed uccisioni accidentali. Ferma restando la proprietà intellettuale dei dati, la Regione è autorizzata all'utilizzo dei dati in forma aggregata per lo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito della conservazione e gestione delle specie e degli habitat.

#### Art. 14 (*Vigilanza*)

1. Sull'applicazione del presente regolamento vigilano il personale di vigilanza del Corpo Forestale Regionale e delle Province. Le guardie venatorie volontarie operano nell'ambito del coordinamento previsto all'articolo 27, comma 7, della legge 157/1992.

2. Nell'ambito dei compiti istituzionali, qualora si renda necessario per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o per sottrarre gli esemplari a sicura distruzione o morte, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere alla cattura e spostamento in luoghi idonei, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

#### Art. 15 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (Articolo 2)

Flora della Regione Friuli Venezia Giulia compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE

ANGIOSPERME	nome comune	
<i>Adenophora lilifolia</i> L. Ledeb. Ex A.DC	Campanelle celesti o Campanella odorosa	All. II
<b><i>Armeria helodes</i> Martini e Poldini</b>	<b>Armeria delle paludi o spillone</b>	<b>Prioritaria</b>
<i>Brassica glabrescens</i> Poldini	Cavolo friulano	All. II
<i>Campanula zoysii</i> Wulfen	Campanula di Zois	All. II
<i>Campanula morettiana</i> Rchb.	Campanula di Moretti	All. IV
<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	Fiordaliso del Carso	All. II
<i>Crambe tataria</i> Sebeók	Crambio di Tataria	All. II
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Pianella della Madonna - Scarpetta di Venere	All. II
<i>Eleocharis carniolica</i> Koch	Giunchina della Carniola	All. II
<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.	Erucastro delle risorgive o cavolo di palude	All. II
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Calcatreppola alpina o Regina delle Alpi	All. II
<i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst.	Eufrasia di Marchesetti	All. II
<i>Genista holopetala</i> (Fleischm ex Koch) Bald.	Ginestra dei ghiaioni	All. II
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Gladiolo palustre	All. II
<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	Barbone	All. II
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Liparide	All. II
<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.	Moehringia di Tommasini	All. II
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>banatica</i> (Rochel) Soó	Peonia selvatica sottospecie Banatica	All. II
<i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur.	Raponzolo di roccia	All. IV
<b><i>Salicornia veneta</i> Pignatti &amp; Lausi</b>	<b>Salicornia veneta</b>	<b>PRIORITARIA</b>
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Viticcini estivi	All. IV
<b><i>Stipa veneta</i> Moraldo</b>	<b>Lino delle fate</b>	<b>Prioritaria</b>

BRIOFITE		
<i>Buxbaumia viridis</i>		All. II
<i>Dicranum viride</i>		All. II
<i>Mannia triandra</i>		All. II

N.B.: tutte le specie di flora in allegato II sono ricomprese nell'allegato IV.



## Allegato B (articolo 3)

### Flora di interesse regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

- a) *Artemisia genipi* Weber (Genepy maschio)
- b) *Artemisia nitida* Bertol. (Assenzio lucido)
- c) *Asphodelus albus* Mill. (Asfodelo)
- d) *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl. (Mestolaccia minore)
- e) *Centaurea forojulensis* Poldini (Centaurea friulana, Fiordaliso friulano)
- f) *Cortusa matthioli* L. (Cortusa di Matthioli)
- g) *Daphne alpina* L. (Dafne alpina)
- h) *Daphne blagayana* Freyer (Dafne blagaiana)
- i) *Digitalis* spp. (Digitale, tutte le specie)
- j) *Fritillaria orientalis* Adams in F. Weber & D. Mohr (Fritillaria minore, Meleagrine minore)
- k) *Gentiana froelichii* Jan ex Rchb. (Genziana cerulea)
- l) *Gentiana lutea* L. (Genziana maggiore)
- m) *Gentiana pneumonanthe* L. subsp. *pneumonante* (Genziana mettimborsa)
- n) *Geranium argenteum* L. (Geranio argenteo)
- o) *Hemerocallis lilioasphodelus* L. (Giglio dorato)
- p) *Iris cengialti* Ambrosi ex A. Kern. subsp. *illyrica* (Asch. & Graebn.) Poldini (Iride celeste, Giaggiolo)
- q) *Iris sibirica* L. (Giaggiolo di palude)
- r) *Hottonia palustris* L. (Hottonia palustre; Erba scopina)
- s) *Leontopodium alpinum* Cass. (Stella alpina)
- t) *Leucojum aestivum* L. (Campanelle maggiori; cipolline)
- u) *Lilium bulbiferum* L. (Giglio rosso)
- v) *Lilium carniolicum* Bern. Ex Koch (Giglio arancione)
- w) *Lilium martagon* L. (Giglio martagone)
- x) *Limonium* spp (tutte le specie di Limonio)
- y) *Narcissus radiiflorus* Salisb. (Narciso)
- z) *Nuphar lutea* (L.) Sm. (Nannufero)
- aa) *Nymphaea alba* L. (Ninfea bianca)
- bb) *Orchidaceae* Lindl. (incl. Cyripediaceae Juss.), tutte le specie (orchidee).
- cc) *Paeonia* spp. (tutte le Peonie)
- dd) *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. (Liliastro)
- ee) *Pedicularis* spp. (tutte le specie di pedicolare)
- ff) *Pinguicula poldinii* J. Steiger & Casper (Pinguicola di Poldini; Erba-unta di Poldini)
- gg) *Potentilla palustris* (L.) Scop. (Cinquefoglia delle paludi)
- hh) *Primula auricula* L. (Moretti) Lüdi (Orecchia d'orso)
- ii) *Primula tyrolensis* Schott (Primula tirolese)
- jj) *Primula wulfeniana* Schott subsp. *wulfeniana* (Primula di Wulfen)
- kk) *Pulsatilla montana* (Hoppe) Rchb. subsp. *montana* (Anemone montana)
- ll) *Ranunculus lingua* L. (Ranuncolo delle canne; R. d'acqua)
- mm) *Stemmacantha rhapontica* subsp. *rhapontica* (L.) Dittrich (Fiordaliso rapontico)
- nn) *Trachomitum venetum* (L.) Woodson subsp. *venetum* (Apocino veneziano)
- oo) *Trapa natans* L. (Castagna d'acqua)
- pp) *Wulfenia carinthiaca* Jacq. (Wulfenia).

### Allegato C (articolo 5, comma 1)

Flora raccogliibile fino alla quantità di un kilogrammo per persone e per giorno

- a. *Allium ursinum* L. subsp. *ursinum* (Aglio orsino)
- b. *Arnica montana* L. subsp. *montana* (Arnica)
- c. *Aruncus vulgaris* Rafin (Barba di capra)
- d. *Asparagus officinalis* L. subsp. *officinalis*, *A. acutifolius* L., *A. tenuifolius* Lam. (Asparago selvatico)
- e. *Cicerbita alpina* (L.) Wallr. (Lattuga alpina)
- f. *Equisetum* spp. (Equiseto o Coda cavallina)
- g. *Fragaria* spp. (Fragola)
- h. *Galium odoratum* (L.) Scop. (Stellina odorosa, Caglio odoroso)
- i. *Galium mollugo* (aggr.) (Caglio bianco)
- j. *Humulus lupulus* L. (Luppolo)
- k. *Melissa officinalis* L. (Melissa)
- l. *Mentha* spp. L. (Menta)
- m. *Nasturtium officinale* R.Br. subsp. *officinale* (Crescione)
- n. *Origanum vulgare* L. (Origano)
- o. *Papaver rhoeas* L. (Papavero)
- p. *Ruscus aculeatus* L. (Pungitopo)
- q. *Ruta divaricata* Ten. (Ruta)
- r. *Symphytum officinale* L. (Consolida maggiore)
- s. *Tamus communis* L. (Tamaro)
- t. *Tragopogon pratensis* L. (Barba di becco)
- u. *Vaccinium vitis-idaea* L. (Mirtillo rosso)
- v. *Vaccinium myrtillus* L. (Mirtillo nero)
- w. *Valerianella olitoria* L. Poll. (Gallinelle, lattughini)

### Allegato D (articolo 5, comma 2)

Flora raccogliibile fino alla quantità di tre kilogrammi per persone e per giorno

- a. *Chenopodium* spp. (Farinaccio selvatico)
- b. *Hippophae rhamnoides* L. (Olivello spinoso)
- c. *Rosa canina* (aggr.) (Rosa selvatica)
- d. *Rubus idaeus* L. (Lampone)
- e. *Rubus fruticosus* (aggr.) (Mora di rovo)
- f. *Silene vulgaris* (Moench) Garcke s.l. (Bobbolini, Strigoli)
- g. *Taraxacum officinale* (aggr.) (Dente di Leone)
- h. *Urtica dioica* L. (Ortica)
- i. *Sambucus nigra* L. (Sambuco nero)

Allegato E (articolo 8, comma 4)

Flora di interesse regionale della Regione FVG raccogliibile selettivamente dagli aventi titolo

- a. *Digitalis grandiflora* Miller (Digitale grande gialla)
- b. *Gentiana lutea* L. (Genziana maggiore)
- c. *Iris sibirica* L. (Giaggiolo di palude)
- d. *Leontopodium alpinum* Cass. (Stella alpina)
- e. *Lilium bulbiferum* L. (Giglio rosso)
- f. *Lilium martagon* L. (Giglio martagone)
- g. *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. (Liliastro)

Allegato F (articolo 9)

Fauna della Regione Friuli Venezia Giulia compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE

<b>MAMMIFERI</b>	Nome comune	
MICROCHIROPTERA (tutte le specie)	pipistrelli	
<i>Dryomys nitedula</i>	Driomio	
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	
<b>Ursus arctos</b>	<b>Orso bruno</b>	<b>PRIORITARIO</b>
<i>Felis silvestris</i>	Gatto selvatico	
<i>Lynx lynx</i>	Lince europea	
CETACEA (tutte le specie)	cetacei	

<b>RETTILI</b>		
<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine di Hermann	
<b>Caretta caretta</b>	<b>Tartaruga marina comune mediterranea</b>	<b>PRIORITARIO</b>
<b>Chelonia mydas</b>	<b>Tartaruga verde</b>	<b>PRIORITARIO</b>
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	
<i>Algyroides nigropunctatus</i>	Algiroide magnifico	
<i>Lacerta agilis</i>	Lucertola agile o Lucertola degli arbusti	
<i>Lacerta horvathi</i> (= <i>Iberolacerta horvathi</i> )	Lucertola di Horvath	
<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro orientale	
<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale	
<i>Podarcis melisellensis</i>	Lucertola adriatica	
<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	
<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola sicula	
<i>Coluber viridiflavus</i> (= <i>Hierophis viridiflavus</i> )	Bianco maggiore	
<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	
<i>Elaphe longissima</i> (= <i>Zamenis longissimus</i> )	Saettone comune	
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	Cervone	
<i>Natrix tessellata</i>	Natrice tassellata o Biscia tassellata	
<i>Telescopus fallax</i>	Serpente gatto	
<i>Vipera ammodytes</i>	Vipera dal corno	

<b>ANFIBI</b>		
<i>Salamandra atra</i>	Salamandra alpina comune	
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	
<b>Proteus anguinus</b>	<b>Proteo comune</b>	<b>PRIORITARIO</b>
<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	
<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	
<i>Rana latastei</i>	Rana di Lataste	
<i>Rana lessonae</i> (= <i>Pelophylax lessonae</i> )	Rana verde di Lessona	
<b>Pelobates fuscus insubricus</b>	<b>Pelobate padano</b>	<b>PRIORITARIO</b>
<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	

<i>Hyla arborea</i>	Raganella comune europea	
<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	

<b>PESCI</b>		
<b>Acipenser naccarii</b>	<b>Storione cobice</b>	<b>PRIORITARIO</b>

<b>ARTROPODI</b>		
<i>Cerambyx cerdo</i>	Cerambice delle querce o Capricorno maggiore	
<b><i>Osmoderma eremita</i></b>	<b>Eremita odoroso</b>	<b>PRIORITARIO</b>
<b><i>Rosalia alpina</i></b>	<b>Rosalia alpina</b>	<b>PRIORITARIO</b>
<i>Coenonympha oedippus</i>		
<i>Erebia calcaria</i>	Erebia calcaria	
<i>Eriogaster catax</i>		
<i>Lasiommata achine</i>		
<i>Lycaena dispar</i>		
<i>Maculinea arion</i>		
<i>Maculinea teleius</i>		
<i>Parnassius apollo</i>	Apollo	
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	
<i>Proserpinus proserpina</i>	Proserpina	
<i>Zerynthia polyxena</i>	Zerinzia	
<i>Leucorrhina pectoralis</i>		
<i>Saga pedo</i>	Saga	

<b>MOLLUSCHI</b>		
<i>Lithophaga lithophaga</i>	Dattero di mare	
<i>Pinna nobilis</i>	Pinna nobile	
<i>Unio crassus</i>	Unione	

N.B.: per tutte le specie di mammiferi sopra elencate trova applicazione la tutela prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

## Allegato G (articolo 10)

### Fauna di interesse regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

- a) Rettili: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo;
- b) Anfibi: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo;
- c) Crostacei:
  - i) *Austropotamobius* spp. e *Astacus* spp. (Gamberi d'acqua dolce)
  - ii) *Potamon fluviatile* Herbst (Granchio di fiume)
- d) Insetti:
  - i) Coleoptera
    - a. *Carabus gigas* Creutzer
    - b. *Gasterocercus depressirostris* Fabricius
    - c. *Lucanus cervus* Linnaeus (Cervo volante)
    - d. *Morimus funereus* Mulsant (Cerambice funebre)
  - ii) Lepidoptera:
    - a. *Callimorpha quadripunctaria* Poda (Falena dell'edera)
    - b. *Euphydryas aurinia* Rottemburg
    - c. *Neptis* spp.
    - d. *Melitaea trivialis* Denis & Schiffermüller
    - e. *Mellicta britomartis* Assmann
    - f. *Arethusana arethusana* Denis & Schiffermüller
    - g. *Thecla betulae* Linnaeus
  - iii) Mantodea
    - a. *Empusa fasciata* Brulle
  - iv) Odonata:
    - a. *Nehalennia speciosa* Charpentier
  - v) Ortoptera:
    - a. *Celes variabilis* Pallas
    - b. *Zeuneriana marmorata* Fieber\*
  - vi) Hymenoptera:
    - a. *Formica gruppo rufa* Linnaeus
  - vii) Planipennia:
    - a. *Libelloides longicornis* Linnaeus
    - e) l'intero popolamento naturale della fauna delle grotte.